



COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2020 -
CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019**

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

P	Agostino Guerini Rocco	Sindaco
P	Mauro Baratta	Vice Sindaco
P	Eugenio Dede'	Consigliere
P	Raffaele Carrara	Consigliere
P	Andrea Lupo Pasini	Consigliere
P	Roberto Thevenet	Consigliere
P	Naomi Helene Lacchini	Consigliere
P	Gian Pietro Denti	Consigliere
P	Filippo Grazioli	Consigliere
P	Antonio Barra	Consigliere
P	Giuseppe Savoia	Consigliere

PRESENTI n. 11

ASSENTI n. 0.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .19 DEL 28-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 21-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 21-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Graziella Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco.

PREMESSO:

- che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) é stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e qui si intendono integralmente riportati;

RICHIAMATA altresì la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 "... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della Legge n. 147 del 2013)";

CONSIDERATO inoltre l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico tanto il comma 654 ai sensi del quale "...in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...", quanto il comma 654 bis ai sensi del quale "...Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

ATTESO che la Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 all'art. 1, comma 738, stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RILEVATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

VISTO, in particolare, l'Allegato A della citata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018/2021";

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA:

- è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- è stato introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle la, lb, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/99;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe 2020;

DATO ATTO altresì dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento originato dalle criticità dovute alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

ATTESO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere tra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto Cura Italia) differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto dall'art. 1, comma 683—bis, legge 27.12.2013, per l'approvazione del regolamento e delle tariffe TARI; lo stesso art. 107 al comma 5 prevede altresì che i comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654/683, legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 all'approvazione del PEF anno 2020;

l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

ACCERTATO che con l'art. 138 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 3 del 07/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione piano finanziario tassa rifiuti —Anno 2019";
- la delibera di C.C. n. 4 del 07/02/2019 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2019", esecutiva ai sensi di legge e comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30/07/2014;

VISTE:

- la delibera di C.C. n. 3 del 12/03/2020 di approvazione dello schema del bilancio di previsione triennale 2020/2022;

RITENUTO pertanto per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, di avvalersi della deroga di cui all'art. 107 comma 5 del predetto D.L. n. 18/2020 e pertanto di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche confermando l'impianto tariffario 2019 pur in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA e riservandosi di intervenire successivamente;

RITENUTO altresì di determinare, che il versamento della TARI 2020 avvenga, salvo conguaglio, in due rate ed alle seguenti scadenze:

1° rata acconto: scadenza 15/09/2020

2° rata saldo: scadenza 30/11/2020

(fatta salva la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata)

VISTI:

- il TUEL 267/2000;

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

- il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'ART. 49 del

D.Lgs 267/00

- Con voti favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. /, espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI AVVALERSI, per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, della deroga di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e pertanto di approvare per l'anno 2020, come di seguito riportate, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche confermando l'impianto tariffario 2019 pur in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA e riservandosi di intervenire successivamente ai sensi della normativa vigente.
2. Di dichiarare, con separata votazione, favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 11 consiglieri presenti, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 °, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 23-09-2020 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 23-09-2020

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune dal 23-09-2020 al 08-10-2020

Campagnola Cremasca, 23-09-2020

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il 28-07-2020 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, _____

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio